

assegno per il figlio maggiorenne ultratrentenne - corte di cassazione, sentenza n. 27377 del 6 dicembre 2013

frequenza di studi universitari senza conseguire il titolo - debenza dell'assegno - esclusione - limiti

La prima Sezione ha precisato che non è dovuto l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, allorché egli sia ultratrentenne, dotato di patrimonio personale e svolga gli studi universitari in luogo diverso dalla sede di residenza, senza aver ingiustificatamente né conseguito il titolo, né essersi procurato un'occupazione remunerativa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27377 del 6 dicembre 2013

sentenza integrale dal sito della Corte di Cassazione

[{edocs}/pdf/2013_27377.pdf,800,2000{/edocs}](#)